DELIBERAZIONE n.19/2009/PAR

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nell'adunanza del 7 aprile 2009

composta dai magistrati:

dott. Mario Casaccia Presidente

dott. Silvio Di Virgilio Consigliere, relatore

dott. Gennaro Di Cecilia Referendario

dott. Giuseppe Di Benedetto Referendario, relatore

VISTO l'art.100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.

D. del 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei Conti, approvato con delibera dalle Sezioni

Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive

modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Comune di Rocchetta a Volturno con nota prot. n.657 del 24 febbraio 2009, registrata al protocollo di questa Sezione n.638/15/PAR del 25 febbraio 2009, concernente il quesito se, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa in materia di spese di personale, le spese per il Segretario comunale in convenzione con altro comune siano o meno da ricomprendere nel calcolo dei costi per il personale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.6/PRES/2009 del 17 marzo 2009 che ha fissato per il giorno 7 aprile 2009 la convocazione del Collegio per l'adunanza della Sezione;

UDITO il magistrato relatore.

RITENUTO IN FATTO

Il comune di Rocchetta a Volturno con nota prot. n.657 del 24 febbraio 2009, registrata al protocollo di questa Sezione n.638/15/PAR del 25 febbraio 2009, ha inoltrato richiesta di parere ponendo il quesito se, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa in materia di spese di personale, le spese per il Segretario comunale in convenzione con altro comune siano o meno da ricomprendere nel calcolo dei costi per il personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con riferimento alla richiesta di parere, va pregiudizialmente esaminata la questione di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che

oggettivo.

Quanto al primo aspetto, la Sezione rileva che la richiesta di parere

proviene dal Sindaco, organo che istituzionalmente rappresenta l'ente

locale, ai sensi dell'art.50, co.2, del T.U.E.L., così soddisfacendo il

requisito di legittimazione attiva richiesto dall'art.7, co. 8, della Legge 5

giugno 2003, n.131 (meglio nota come legge La Loggia).

Va ricordato, peraltro, che le richieste di parere dovrebbero, di norma,

essere formulate da Comuni, Province e Città metropolitane tramite il

Consiglio delle Autonomie locali e che, solo in via sussidiaria laddove

non ancora istituiti (come nel caso in esame), esse possono provenire

direttamente dai predetti enti locali.

Con riferimento al secondo aspetto, la Sezione ritiene sussista anche il

requisito di ammissibilità oggettiva del parere, essendo la questione

riferita alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e rientrando,

quindi, nell'ambito della contabilità pubblica così come delimitato dalla

Sezione Autonomie nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e, da ultimo,

nella deliberazione n.5/2006 del 10 marzo 2006.

La questione oggetto del parere, connotata da una formulazione

"generale", infine, non afferisce a specifiche concrete attività gestionali

e non risulta interferire con le funzioni giurisdizionali.

La richiesta di parere si ritiene, pertanto, ammissibile e può essere

esaminata nel merito.

L'ente pone il quesito se, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli

posti dalla vigente normativa in materia di spese di personale, le spese

per il Segretario comunale in convenzione con altro comune siano o

meno da ricomprendere nel calcolo dei costi per il personale.

Si premette che il ruolo e le funzioni, come descritte dall'art.97, comma

1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, "Testo Unico delle

leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", comportano che il segretario

comunale e provinciale sia una figura professionale unica ed infungibile

nella struttura organizzativa ed amministrativa del Comune o della

Provincia.

Nell'ordinamento dell'ente locale, quindi, il segretario comunale e

provinciale rappresenta un organo la cui presenza risponde ad un

preciso obbligo di legge.

I comuni, tuttavia, possono stipulare convenzioni per lo svolgimento

delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell'art.98,

comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, "Testo Unico

delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", e dell'art.10 del decreto

del presidente della repubblica 4 dicembre 1997, n.465, "Regolamento

recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e

provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio

1997, n.127".

Tale facoltà può essere esercitata dai comuni, le cui sedi sono

ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale

dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e

provinciali, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, anche

nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni.

Le convenzioni per l'ufficio di segreteria, oltre a stabilire le modalità di

espletamento del servizio ed individuare il sindaco competente alla

nomina e alla revoca del segretario, indicano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario.

Per quanto concerne i vincoli alle spese di personale per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno, come nel caso del comune richiedente, questi sono posti essenzialmente dalla legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" il cui art.1, comma 562, prevede che "le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004".

La norma non fornisce un'elencazione analitica, tra le varie tipologie con le quali si può articolare il rapporto di lavoro, di quelle che vanno comprese nella voce "spese di personale" e, tuttavia, in considerazione della idem ratio, può farsi riferimento alla puntuale indicazione contemplata dal precedente art.1, comma 557, della medesima legge riguardante gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, così come integrato dalla legge 6 agosto 2008, n.133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Tale ultima legge con l'art.76, infatti, ha aggiunto alla fine dell'art.1, comma 557, il seguente periodo "ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i

rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque

Alla luce del quadro normativo richiamato, la Sezione ritiene che, in considerazione del ruolo fondamentale svolto dal segretario comunale e provinciale la cui presenza è obbligatoriamente prevista nell'assetto ordinamentale degli enti locali, il relativo trattamento economico, anche se ripartito tra più comuni a seguito di convenzione, non possa non essere compreso nelle spese del personale e, quindi, essere rilevante ai fini del vincolo posto dall'art.1, comma 562, della legge finanziaria 2007.

Convergono in tal senso, giacché il più contiene il meno, le indicazioni fornite del legislatore con l'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.296, circa i rapporti di lavoro che per gli enti sottoposti al patto di stabilità costituiscono spese di personale. Dalla medesima norma, peraltro, traspare la *voluntas legislatoris* di comprendere nella nozione, in una logica di trasparenza e contenimento della spesa pubblica, tutti i costi che gravano sul bilancio degli enti a prescindere dalle concrete modalità di esplicazione del rapporto di lavoro.

Conclusivamente, in base alle esposte argomentazioni, la Sezione ritiene che le spese per il trattamento economico del Segretario comunale in convenzione con altro comune siano, ai fini del vincolo

facenti capo all'ente".

posto dall'art.1, comma 562, della legge finanziaria 2007, da comprendere nel calcolo delle spese di personale.

P.Q.M

Nelle suesposte considerazioni è l'avviso di questa Sezione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2009.

I Magistrati relatori II Presidente (Cons. Silvio Di Virgilio) (Casaccia Avv. Mario)

(dott. Giuseppe Di Benedetto)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 aprile 2009.

Il Direttore Amministrativo (dott. Davide Sabato)